



COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28.01.2000

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione delle Commissioni Consiliari
- Art. 3 – Compiti delle Commissioni
- Art. 4 – Nomina e composizione delle Commissioni permanenti
- Art. 5 – Cessazione dalla carica
- Art. 6 – Sostituzione
- Art. 7 – Partecipazione alle riunioni
- Art. 8 – Indennità di presenza
- Art. 9 – Presidenza e segreteria delle Commissioni
- Art. 10– Convocazione delle Commissioni
- Art. 11– Inizio dei lavori – sedute deserte
- Art. 12- Obbligo di astensione
- Art. 13- Verbale delle sedute – contenuto e firma
- Art. 14- Approvazione dei verbali della precedente seduta
- Art. 15- Computo della maggioranza
- Art. 16- Competenze in materia delle Commissioni

COMMISSIONI SPECIALI O DI INDAGINE

- Art. 17- Istituzione, composizione e funzionamento

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18- Pubblicità del Regolamento
- Art. 19- Diffusione del presente Regolamento
- Art. 20- Interpretazione del Regolamento
- Art. 21- Entrata in vigore

COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze, la convocazione, le adunanze ed il funzionamento delle Commissioni comunali per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto

Art. 2

ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio del proprio mandato, e comunque non oltre 45 giorni dalla nomina della Giunta, ai sensi dell'art.18 dello Statuto, istituisce nel suo seno, Commissioni Consiliari permanenti, determinando il numero per ciascuna e le materie di competenza.
2. Un Capogruppo per la maggioranza e un Capigruppo per la minoranza costituiscono la Commissione consiliare permanente presieduta dal Sindaco o suo delegato. Tale Commissione ha competenze relativamente allo Statuto ed al Regolamento del Consiglio.
3. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del mandato.

Art. 3

COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
 - a) esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale o dal Sindaco;
 - b) esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;
 - c) esprimere, a richiesta del Sindaco o dell'Assessore Delegato competente, pareri preliminari di natura non vincolante.I Commissari hanno diritto di consultare, per l'espletamento della carica, gli atti dell'ufficio che si rendano di volta in volta necessari
2. Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della Segreteria Comunale, ai Presidenti delle Commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso ufficio.
3. Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente, e comunque non oltre giorni 10 dalla richiesta inoltrata.
4. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui al punto precedente il parere viene considerato come positivamente acquisito, pertanto il Consiglio Comunale può procedere con i lavori consiliari dandone espressamente atto nella delibera oggetto di discussione.
5. Le relazioni o i pareri emersi dalle medesime devono essere, a cura del Segretario della Commissione, stesi per iscritto, motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Tali relazioni o pareri vengono trasmessi al Sindaco e sono di natura puramente consultiva e non vincolano il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

Art. 4

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari possono essere composte
 - a) da Consiglieri Comunali
 - b) miste, ossia da Commissari Consiglieri Comunali e Commissari esterni al Consiglio.
2. La nomina dei Commissari avviene previo accordi tra i Capi Gruppo Consiliari in proporzione all'unità di ciascun Gruppo ed assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un Commissario per Gruppo.
3. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.

4. Ogni consigliere componente della Commissione ha il diritto di farsi assistere da propri esperti di ciascuna materia che viene trattata. Gli esperti partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 5

CESSAZIONE DALLA CARICA

1. i singoli Commissari cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni
 - b) altra causa
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le Commissioni rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni da Commissario sono presentate per iscritto al protocollo del Comune indirizzate al Sindaco e sono efficaci ed irrevocabili dal giorno della loro presentazione, a tal fine fa fede il numero e la data di protocollo
4. Il Sindaco è tenuto ad informare i Capigruppo e il Presidente della Commissione del ricevimento delle dimissioni.
5. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni: se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
6. Il Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla presentazione delle dimissioni o alla cessazione dalla carica per altre cause ne prende atto e provvede alla sostituzione del Commissario.

Art. 6

SOSTITUZIONI

1. I Consiglieri che entrano a far parte della Giunta sono sostituiti, nella propria Commissione, da altri Consiglieri dello stesso Gruppo. La sostituzione è comunicata dal Capogruppo al Sindaco e alla Presidenza della Commissione.
2. Ogni Gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.
3. Il Consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere del suo Gruppo. La sostituzione, disposta dal Capogruppo di appartenenza, è comunicata prima della seduta al Presidente della Commissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle sostituzioni che si rendessero necessarie per dimissioni, decadenza od impedimento dei componenti in carica.

Art 7

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

1. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni esclusivamente con facoltà di relazione e di intervento nelle discussioni degli argomenti all'ordine del giorno.
2. In particolare circostanza, le Commissioni, attraverso il loro Presidente, possono invitare a partecipare alle sedute delle Commissioni, a solo titolo consultivo, funzionari del Comune e persone particolarmente competenti nelle materie.
3. Le adunanze delle Commissioni in prima convocazione non sono valide se non interviene la maggioranza assoluta dei membri ed in seconda convocazione, da tenersi entro 48 ore, le adunanze sono valide purchè intervenga almeno un terzo dei componenti.

Art. 8

INDENNITA' DI PRESENZA

1. Ai Consiglieri Comunali – Commissari è dovuto il gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione ai lavori delle Commissioni. Le indennità di presenza in argomento non sono cumulabili tra di loro per sedute delle diverse Commissioni eventualmente tenute nella medesima giornata ed il gettone stesso è concesso per non più di una seduta al giorno.
2. La indennità di presenza viene fissata dal Consiglio Comunale annualmente contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 9

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, nel loro seno, eleggono il Presidente ed il Vice Presidente, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Svolge il ruolo di Segretario delle Commissioni un Commissario della stessa, designato dal Presidente, per la stesura dei verbali dei lavori e per eventuali incombenze.
4. In caso di assenza del Segretario le incombenze possono essere svolte dal Presidente ovvero può essere nominato un sostituto pro-tempore.

Art. 10

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente convoca la Commissione:
 - a) entro 48 ore dal ricevimento della richiesta di parere
 - b) entro 48 ore dalla richiesta di convocazione formulata da almeno 2/3 dei membri della Commissione
 - c) quando lo ritenga opportuno in relazione ad avvenimenti, circostanze o situazioni inerente le proprie competenze;la presiede e in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
2. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche.
3. Le Commissioni di norma si riuniscono nel Palazzo comunale; quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali o gravi motivi o forze maggiore, si possono riunire in luoghi diversi dandone indicazione nel verbale e informando il Sindaco e i Capi gruppo.
4. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - il luogo della riunione
 - il giorno e l'ora dell'adunanza
 - l'eventuale orario delle sospensioni e della ripresa dei lavori
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato
 - la mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora l'interessato sia presente alla riunione e dichiararsi di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
5. La prima convocazione delle Commissioni permanenti spetta al Sindaco.
6. Il Sindaco può provvedere, nel caso di affari interessanti più Commissioni, a convocarle collegialmente, assumendone la Presidenza.

Art. 11

INIZIO DEI LAVORI - SEDUTE DESERTE

1. I lavori della Commissione inizieranno appena raggiunto il numero legale, ossia con la presenza della metà più uno dei suoi componenti
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Commissari presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Commissari assenti giustificati.

Art. 12

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle riunioni riguardanti interessi propri o di congiunti o di affini fino al quarto grado civile.

Art. 13

VERBALE DELLE SEDUTE - CONTENUTO E FIRMA

1. I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Segretario.
2. Nei verbali devono essere indicati: - l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - le modalità osservate per la convocazione;
 - i Commissari presenti e quelli assenti;
 - l'oggetto della proposta del parere ed il relatore della stessa;
 - il testo del parere;
 - i Commissari intervenuti nella discussione sul parere con eventuale sintesi degli interventi, se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i commissari abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni, comprese quelle inerenti il proprio voto;
 - il numero dei Commissari votanti e l'indicazione dei Commissari astenuti e di quelli che hanno votato contro;
3. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
4. Ogni Commissario ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Commissari, in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
5. Ogni Commissario può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
6. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 14

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PRECEDENTE SEDUTA

1. I verbali delle sedute precedenti si intendono di volta in volta approvati unanimemente. Ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori della riunione, sono messi a disposizione dei commissari affinché ne prendano visione e farne per iscritto eventuali loro osservazioni
2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
3. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione, se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
4. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

Art. 15

COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il parere che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescrive un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la votazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la Legge disponga altrimenti.
3. Nel numero dei votanti non debbono computarsi coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Commissari che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, non nel numero dei votanti.
4. Se un provvedimento ottiene un uguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva riunione.

Art. 16

COMPETENZE IN MATERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni Permanenti hanno competenza per tutte le attività e i problemi dell'Amministrazione Comunale.
2. Qualora una proposta di deliberazione dovesse riguardare materie non espressamente contemplate dalla delibera istitutiva delle Commissioni, il Sindaco deferisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

COMMISSIONI SPECIALI O DI INDAGINE

Art. 17

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Comunale, in conformità dell'art.18 dello Statuto comunale e con le modalità di cui agli articoli precedenti, istituisce, quando a suo giudizio necessitano:
 - a) Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività dell'Ente;
 - b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio.
2. La commissione di inchiesta può essere istituita:
 - a) su proposta del Sindaco o della Giunta;
 - b) su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
4. Alla Presidenza è nominato un Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè, ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 19

DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà consegnata a tutti i Commissari delle varie Commissioni, nonché, a tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali.

Art. 20

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze delle Commissioni Comunali sono fissate dal presente Regolamento.
2. Se nel corso delle riunioni delle commissioni si presentano casi che non risultano disciplinati dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.
3. Le eccezioni sollevate dai membri delle Commissioni, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
4. L'interpretazione del presente Regolamento è rimessa alla Commissione. Il Presidente in caso di permanente contrasto fra diverse interpretazioni prospettate dai Commissari, mette a votazione l'interpretazione, che deve essere approvata a maggioranza assoluta ed ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione e verrà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Comune.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente assunte con esso incompatibili.